# Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport

(LSISpo)

del 17 giugno 2011

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 68 della Costituzione federale<sup>1</sup>; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 novembre 2009<sup>2</sup>, decreta:

# Sezione 1: Disposizioni generali

# Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali degni di particolare protezione e dei profili della personalità (dati) nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:

- a. autorità federali, cantonali e comunali;
- federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011<sup>3</sup> sulla promozione dello sport (LPSpo);
- c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

# **Art. 2** Principi del trattamento dei dati

- <sup>1</sup> Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui all'articolo 1 possono:
  - a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo per quanto la presente legge o un'altra legge federale lo preveda espressamente;

1 RS 101

<sup>2</sup> FF **2009** 7113

3 RS ...; FF **2011** 4385

2009-1601 4399

- utilizzare i numeri d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) secondo la legge federale del 20 dicembre 1946<sup>4</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- c. comunicare dati in forma elettronica sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.
- <sup>2</sup> Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.
- <sup>3</sup> I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.
- <sup>4</sup> L'organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.
- <sup>5</sup> Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.

### Art. 3 Responsabilità

L'UFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

### **Art. 4** Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d'informazione

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

#### Art. 5 Modifica dei sistemi d'informazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi d'informazione sempre che in tal modo non vengano ampliati l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

# Art. 6 Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

- <sup>1</sup> I dati dei sistemi d'informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento. I dati medici sono conservati per dieci anni.
- <sup>2</sup> I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d'informazione vengono cancellati in blocco.
- <sup>3</sup> I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale. I dati e la documentazione che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

#### 4 RS 831.10

#### Art. 7 Anonimizzazione

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

# Sezione 2: Sistema nazionale d'informazione per lo sport

### Art. 8 Scopo

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport serve all'adempimento dei compiti secondo la LPSpo<sup>5</sup>, segnatamente negli ambiti seguenti:

- a. promozione generale dello sport e dell'attività fisica;
- b. Gioventù e Sport;
- c. sport nella scuola;
- d. Scuola universitaria federale dello sport;
- e. sport di competizione;
- f. formazione degli allenatori;
- g. sport nell'esercito;
- h. misure antidoping.

## Art. 9 Dati

Il sistema contiene i dati seguenti:

- a. le generalità;
- b. il numero d'assicurato AVS;
- c. indicazioni su attività e funzioni;
- d. qualifiche e riconoscimenti di monitore di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione degli stessi;
- e. dati penali per quanto siano necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;
- f. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme antidoping;
- g. indicazioni relative all'indirizzo degli studi;
- h. qualifiche ottenute nell'ambito degli studi;
- dati forniti volontariamente.

<sup>5</sup> RS ...; FF **2011** 4385

#### Art. 10 Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. i docenti;
- c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
- d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui all'articolo 9 lettera e;
- e. le federazioni e le associazioni sportive e giovanili:
- f. l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 19 LPSpo6.

### **Art. 11** Comunicazione dei dati

- <sup>1</sup> Su richiesta, l'UFSPO può rendere accessibili, mediante procedura di richiamo, i dati agli organi e alle persone seguenti:
  - a. alla persona interessata: i dati che la riguardano;
  - b. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d e i;
  - c. alle federazioni sportive e associazioni giovanili, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della LPSpo<sup>7</sup> o collaborino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a–d e i:
  - d. alle scuole, per quanto partecipino alla realizzazione del programma Gioventù e Sport, nonché per l'adempimento di compiti nell'ambito dello sport scolastico: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d e i:
  - e. alle scuole universitarie o università che collaborano con l'UFSPO: i dati di cui all'articolo 9 lettere a, g e h.
  - f. all'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d e i.
- <sup>2</sup> Su richiesta, in singoli casi i dati di cui all'articolo 9 lettere a, c, d e h possono essere comunicati a terzi come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica per quanto necessario all'adempimento di compiti legali o contrattuali risultanti dall'applicazione della LPSpo.
- <sup>3</sup> L'UFSPO comunica in forma anonimizzata all'Ufficio federale di statistica i dati di cui all'articolo 9 lettere a e h.
- 6 RS ...; FF **2011** 4385 7 RS ...; FF **2011** 4385

# **Art. 12** Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d'informazione

# Sezione 3: Sistema d'informazione per i dati medici

# Art. 13 Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza, l'assistenza medica e la diagnostica delle prestazioni di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPO.

#### Art. 14 Dati

Il sistema contiene i seguenti dati:

- a. le generalità;
- b. dati relativi allo stato di salute;
- c. certificati e perizie di specialisti;
- d. i dati necessari per la gestione della pratica;
- e. dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;
- f. dati forniti volontariamente.

#### Art. 15 Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale curante o incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

### Art. 16 Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> L'UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. al personale medico curante;
- al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata;
- alle federazioni competenti e agli allenatori degli sportivi, nel quadro della diagnostica delle prestazioni.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Previo consenso della persona interessata, l'UFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.

# Sezione 4: Disposizioni finali

### **Art. 17** Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

- a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
- b. ai dati trattati;
- ai dettagli relativi alla raccolta, alla conservazione, ai diritti di trattamento, segnatamente mediante procedura di richiamo, all'archiviazione e alla distruzione dei dati;
- d. alla collaborazione con i Cantoni;
- e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

# Art. 18 Entrata in vigore

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011

Il presidente: Jean-René Germanier Il presidente: Hansheiri Inderkum Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Il segretario: Philippe Schwab

Data della pubblicazione: 28 giugno 2011<sup>8</sup> Termine di referendum: 6 ottobre 2011